



TESTO UNICO VIGENTI IN MATERIA DI ISTRUZIONE, RELATIVE ALLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO

Art. 675

Sanzioni disciplinari

Ai docenti e impiegati di ruolo destinati all'estero sono inflitte le sanzioni disciplinari stabilite per le loro rispettive categorie. La punizione di primo grado e' inflitta: dal preside se si tratta di docenti, dal direttore didattico se si tratta di docenti elementari, dall'agente diplomatico e consolare se si tratta di presidi o direttori, ovvero se si tratta di lettori o di docenti destinati agl'istituti di cui all'articolo 633 e all'articolo 640, comma 16. Le punizioni di grado superiore, compresa la sospensione sino a un mese, possono essere inflitte dal Ministro per gli affari esteri dopo aver preso visione delle discolpe scritte dell'interessato. Il docente o impiegato in destinazione all'estero incolpato di una mancanza per la quale e' comminata una punizione piu' grave di quelle contemplate nei commi 1, 2 e 3, cessa dal servizio all'estero ed e' restituito al ruolo d'appartenenza. Tutti gli atti relativi all'accertamento della commessa mancanza sono comunicati, per l'adozione dei relativi provvedimenti disciplinari, dal Ministero degli affari esteri al Ministero da cui dipende il ruolo d'appartenenza. Se la mancanza sia stata commessa da un preside o da un docente di scuola secondaria l'accusa e' sostenuta dinanzi al consiglio di disciplina da un delegato del Ministero degli affari esteri.

Versione in vigore dal 19 maggio 1994 secondo Normattiva, non più in vigore dal 31 maggio 2017 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado
Estremi	Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297
Parte	V — Scuole italiane all'estero
Titolo	II — Personale destinato alle scuole e ad altre iniziative scolastiche
Capo	III — Trattamento giuridico ed economico
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 19 maggio 1994

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/testo-unico-vigenti-in-materia-di-istruzione-relative-alle-scuole-di/art-675-sanzioni-disciplinari/versione/0>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it